

REGOLAMENTO (CE) N. 1604/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 1997****concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 903/97 della Commissione, del 21 maggio 1997, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 ⁽⁴⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 903/97 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 5 agosto 1997 superano il quantitativo massimo mensile

menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di agosto 1997; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 5 agosto 1997 e anteriormente al 5 settembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 6 agosto 1997, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 5 agosto 1997 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,12618 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 5 agosto 1997 e anteriormente al 5 settembre 1997 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 22. 5. 1997, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.